

---

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

---

Classificazione	<b>13.Formazione professionale, istruzione, assistenza scolastica, edilizia scolastica, università</b>
Legge	<b>LEGGE REGIONALE 30 novembre 2007, n. 27.</b>
Bollettino	<b>BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 28 del 4 dicembre 2007</b>
Titolo	<b>Modifiche alle disposizioni concernenti la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario (ESU) di cui alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1.</b>
Oggetto	<b>Diritto allo studio universitario - Modifiche alla l.r. 9 gennaio 1995, n. 1</b>
Abrogazioni	
Riferimenti	<a href="#">l.r. 9 gennaio 1995, n. 1</a> ; <a href="#">l.r. 12 settembre 2007, n.24</a>
Vigenza	<a href="#">Vigente</a>

---

## **Art. 1**

### **Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1**

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio di amministrazione dell'ESU è composto dal presidente e da quattro membri, di cui due rappresentanti dell'Università, uno eletto dal corpo docente e l'altro eletto dalla componente studentesca, e due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale".

2. Il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente:

"2. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni, salvo la componente studentesca che viene rinnovata contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche nell'organismo di governo dell'Ateneo. I membri non possono essere confermati nell'incarico".

3. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, è sostituito dal seguente:

"4. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti con atto dell'organismo o ente di cui erano espressione. Se il componente è il rappresentante degli studenti, subentra il primo dei non eletti nella stessa lista".

4. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 12 settembre 2007, n. 24, dopo le parole "Presidente della Regione" aggiungere le parole "d'intesa con l'Università".

## **Art. 2**

### **Integrazione del Consiglio di amministrazione dell'ESU in carica**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede ad integrare il Consiglio di Amministrazione dell'ESU secondo la composizione risultante dalle modifiche apportate alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 1, di cui all'articolo 1.

## **Art. 3**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.